

ALLEGATO II al Decreto Delegato 22 settembre 2020 n.155**REQUISITI MINIMI DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO**

La procedura di controllo deve prevedere:

1. la frequenza dei controlli e la tipologia delle visite ispettive da eseguire ogni anno elaborate in base all'analisi dei rischi. L'analisi dei rischi deve tenere in considerazione, almeno, i risultati dei precedenti controlli, la tipologia dell'operatore, la quantità di prodotto interessato e il rischio di scambio di prodotti biologici con prodotti convenzionali;
2. il numero di visite da eseguire ogni anno, calcolato considerando che:
 - a) almeno un'ispezione fisica annuale deve essere eseguita presso tutti gli operatori;
 - b) le visite di controllo a campione, anche senza preavviso, sono almeno pari al 10% degli operatori assoggettati e comunque non inferiore a uno;
 - c) il numero minimo dei campioni da prelevare e analizzare annualmente corrisponde ad almeno il 10% del numero degli operatori assoggettati e comunque non inferiore a uno;
3. la verifica della validità e della completezza delle modalità di autocontrollo messe in atto dagli operatori per singola attività;
4. il periodo critico per eseguire le visite ispettive, in base al tipo di attività svolta dall'operatore e alla coltura in atto;
5. la durata minima della visita ispettiva per tipologia di attività e tipologia di visita (visita di ingresso al sistema, di sorveglianza, a campione, senza preavviso, dove è previsto il campionamento);
6. il numero massimo di visite ispettive eseguibili giornalmente;
7. l'indicazione dei principi attivi da ricercare per tipologia di matrice e prodotto da analizzare;
8. i criteri di turnazione/avvicendamento del personale ispettivo;
9. le linee guida da adottare per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea per il metodo biologico per singola attività produttiva per la quale è richiesta l'autorizzazione.

